

**Regolamento per lo svolgimento delle
assemblee della Banca d'Italia**

Indice

Articolo 1 – (Ambito di applicazione)

Articolo 2 – (Intervento e partecipazione nelle assemblee)

Articolo 3 – (Presidenza e funzioni di segretario delle assemblee)

Articolo 4 – (Adempimenti connessi allo svolgimento delle assemblee)

Articolo 5 – (Divieti di ripresa dei lavori assembleari)

Articolo 6 – (Svolgimento della discussione)

Articolo 7 – (Durata degli interventi)

Articolo 8 – (Poteri del Presidente)

Articolo 9 – (Votazioni)

Articolo 10 – (Chiusura dei lavori)

Articolo 11 – (Pubblicità e modifica del Regolamento)

Articolo 12 – (Disposizioni finali)

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Lo svolgimento delle assemblee presso l'Amministrazione centrale e le sedi della Banca d'Italia è disciplinato dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 2

(Intervento e partecipazione in assemblea)

1. Possono intervenire e votare in assemblea i soggetti legittimati ai sensi della legge e dello Statuto.
2. La legittimazione è attestata da una comunicazione effettuata dalla Banca d'Italia in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.
3. Coloro che hanno diritto di partecipare in assemblea devono presentare al personale incaricato della Banca d'Italia un documento di identificazione personale e copia della comunicazione di cui al precedente comma. Il personale incaricato rilascia apposito documento che deve essere conservato durante lo svolgimento dei lavori.
4. Ogni avente diritto può intervenire per il tramite del proprio rappresentante legale o di altra persona, che non faccia parte del Consiglio superiore né del Collegio sindacale della Banca d'Italia, munita di procura speciale. Ogni intervenuto non può rappresentare più di quattro partecipanti.
5. Alle assemblee presso l'Amministrazione centrale partecipano i membri del Direttorio, del Consiglio superiore e del Collegio sindacale; alle assemblee presso le sedi partecipano i membri dei rispettivi Consigli di reggenza, e possono anche intervenire i componenti del Direttorio, del Consiglio superiore e del Collegio sindacale.
6. Ai sensi dell'articolo 114 del Regio Decreto 28 aprile 1910, n. 204, alle assemblee assiste un rappresentante del Governo, o, in sua vece, un funzionario a ciò delegato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.
7. In relazione agli argomenti all'ordine del giorno il Presidente può invitare altri soggetti a prendere parte all'assemblea.

Art. 3

(Presidenza e funzioni di segretario dell'assemblea)

1. Le assemblee presso l'Amministrazione centrale sono presiedute dal Governatore; quelle presso le sedi sono presiedute dal presidente del rispettivo Consiglio di reggenza o, in sua assenza, dal reggente più anziano in ordine di nomina e, a parità di nomina, di età.
2. Nelle assemblee presso l'Amministrazione centrale le funzioni di segretario sono svolte da un notaio; nelle assemblee presso le sedi l'ufficio di segretario spetta al segretario del Consiglio di reggenza e, in sua assenza, a uno dei presenti all'assemblea, da designarsi dal presidente della medesima.

Art. 4

(Adempimenti connessi allo svolgimento dell'assemblea)

1. Il Presidente dell'assemblea accerta il diritto degli intervenuti a partecipare alla stessa, la regolarità delle procure speciali rilasciate ai sensi dell'articolo 2 e la regolare costituzione dell'assemblea ai sensi degli articoli 9, 10, 11 e 13 dello Statuto.
2. Ove accerti la non regolare costituzione dell'assemblea, il Presidente ne dispone il rinvio con le modalità indicate nello Statuto.

3. Espletate le formalità di cui al comma 1, il Presidente dà lettura e illustra gli argomenti all'ordine del giorno; all'illustrazione degli argomenti può provvedere altra persona designata dal Presidente.
4. Nel porre in discussione gli argomenti, il Presidente può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione ovvero proporre la trattazione unitaria di più punti, laddove strettamente connessi.

Art. 5

(Ripresa audio-video dei lavori assembleari)

1. I lavori delle assemblee possono essere oggetto di riprese audio-video da parte della Banca d'Italia e, su autorizzazione del Presidente, anche da parte di soggetti terzi.

Art. 6

(Svolgimento della discussione)

1. Tutti coloro che intervengono ai sensi del precedente art. 2 hanno il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti in discussione, salvo quanto previsto dal successivo comma 5.
2. Coloro che intendono prendere la parola ne fanno richiesta per iscritto al Presidente, tramite il segretario, indicando l'argomento cui la domanda si riferisce, dopo la lettura dell'ordine del giorno e fino a che la discussione sul medesimo argomento non sia dichiarata chiusa; il Presidente dà la parola secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. Il Presidente può autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano.
4. Gli interventi devono essere pertinenti agli argomenti trattati e contenuti nei limiti di tempo stabiliti.
5. Il Presidente, o la persona da questi designata, risponde al termine di ciascun intervento ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto dell'ordine del giorno.

Art. 7

(Durata degli interventi)

1. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza degli argomenti all'ordine del giorno nonché del numero dei richiedenti la parola, determina la durata, di norma non superiore a cinque minuti, di ciascun intervento.
2. Coloro che sono intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta sullo stesso argomento, a titolo di replica, per la durata massima di tre minuti.

Art. 8

(Poteri del Presidente)

1. Il Presidente assicura il mantenimento dell'ordine durante l'assemblea al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori e di reprimere abusi, adottando le misure più opportune. In particolare, il Presidente può togliere la parola qualora l'intervento non sia stato autorizzato, superi i limiti di tempo stabiliti ai sensi del precedente articolo 7 ovvero non sia pertinente alla materia in discussione.
2. Qualora uno o più dei presenti impedisca ad altri di discutere oppure turbi il regolare svolgimento dell'assemblea, il Presidente li richiama all'osservanza del Regolamento

e, ove tale ammonizione risulti vana, ne dispone l'allontanamento per tutta la fase della discussione.

3. Il Presidente può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.

Art. 9
(Votazioni)

1. Esauriti tutti gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà inizio alle operazioni di voto, dopo aver riammesso coloro che siano stati allontanati ai sensi del precedente articolo 8.
2. In conformità con quanto previsto dallo Statuto, le votazioni hanno luogo in modo palese, fatta eccezione per le nomine e le revoche, che avvengono per schede segrete; il Presidente indica per ciascun argomento le modalità di votazione.
3. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, mediante prova e controprova, con registrazione degli astenuti e dei contrari.
4. Il Presidente può disporre che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi oppure al termine della discussione di tutti o di alcuni argomenti.
5. Ultimate le votazioni ed effettuati i relativi conteggi, il Presidente dichiara validamente assunta la deliberazione che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dall'art. 14 dello Statuto.

Art. 10
(Chiusura dei lavori)

1. Esaurite la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e le relative votazioni, nonché la proclamazione dei risultati, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.
2. I verbali delle assemblee sono firmati dal Presidente, dal segretario e da due rappresentanti dei partecipanti, con funzioni di scrutatori, a ciò delegati dall'Assemblea.

Art. 11
(Pubblicità e modifica del Regolamento)

1. Il presente Regolamento è consultabile presso l'Amministrazione centrale, le filiali e sul sito *internet* della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it).
2. Il presente Regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria.

Art 12
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente Regolamento, il Presidente, nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie, può adottare ogni provvedimento opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti degli intervenuti.